



## Direttiva

Oggetto:

# Entità riconosciute nel settore degli aeromobili senza equipaggio (UAS)

Aktenzeichen: BAZL-311.340-35/1/1/2/1

Basi legali:

- articolo 4 della Legge federale sulla navigazione aerea (LNA; SR 748.0)
- Appendice 1 UAS.STS-01.020 (1)(e)(ii)(A) e UAS.STS-02.020 (7)(b)(A) e appendice 3 del regolamento di esecuzione (EU) 2020/639 della commissione del 12 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda gli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità

Destinatari: entità riconosciute

Stato: Entrata in vigore della prima versione: 01.03.2024

Autore: Sezione Autorizzazione e supervisione UAS

Approvato il / da: 25.01.2024 / Capo DF

---

### 1 Scopo

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 richiede agli operatori di aeromobili senza equipaggio della categoria speciale per le procedure standard (STS) e predefined risk assesment (PDRA) di ottenere determinate certificati di competenza / certificati. L'operatore può svolgere l'addestramento pratico autonomamente e dichiararlo all'UFAC oppure può completarlo presso una cosiddetta entità riconosciuta. Questa direttiva stabilisce i dettagli per le entità riconosciute.

### 2 Campo di applicazione

La presente direttiva si applica a tutte le entità riconosciute ai sensi dell'allegato 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/639.

### 3 Requisiti per l'entità riconosciuta

Un'entità riconosciuta deve soddisfare i seguenti requisiti. Per essere riconosciuta, deve:

- Disporre di un label riconosciuto e/o un certificato di qualità che confermi la qualità della formazione o dell'istituto di formazione (ad esempio EduQua, ISO 9001, Q2E, E-xcellence o simili);



## **Richtlinie\_anerkannte Stellen\_NEU**

- disporre di personale adeguatamente qualificato e in grado di comprovare le proprie qualifiche;
- disporre di un responsabile delle operazioni e introdurre un sistema di gestione che garantisca un monitoraggio interno indipendente;
- impiegare una persona responsabile della gestione della qualità;
- avere una documentazione dell'organizzazione (manuale di gestione, manuale di formazione, ecc.);
- offrire un'infrastruttura informatica adeguata e locali appropriati o un sito idoneo;
- dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale, ad esempio tramite un estratto del registro del commercio; le associazioni possono invece presentare il proprio statuto; e
- avere una sede o una succursale in Svizzera

### **4 Compiti dell'entità riconosciuta**

- 4.1 Svolgimento della formazione teorica e/o pratica per gli scenari standard (STS) e PDRA in conformità con la direttiva (UE) 2020/639.

### **5 Obblighi dell'entità riconosciuta**

Le entità riconosciute devono adempiere ai seguenti obblighi:

- Verificare che i candidati soddisfino i requisiti per l'ammissione alla formazione (cfr. Foglio di informazioni aggiuntive sulle entità riconosciute).;
- Comunicare all'UFAC, entro due giorni dalla conclusione della formazione pratica nell'ambito di un STS / PDRA, l'accREDITamento per i candidati che l'hanno completata con successo, in modo che l'UFAC possa rilasciare i relativi certificati. Entro due giorni dal completamento della formazione, devono fornire all'UFAC l'accREDITamento del completamento della formazione pratica da parte dei candidati che hanno completato la formazione pratica nell'ambito di un STS / PDRA, in modo che l'UFAC possa rilasciare i relativi certificati;
- Conservare la documentazione (in particolare le informazioni sui candidati, gli eventuali tentativi di imbroglio, i questionari, ecc.) per almeno 3 anni (in conformità alla norma UAS.SPEC.050 (1) (g) del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947);
- Consentire all'UFAC l'accesso ai locali in qualsiasi momento e fornire informazioni all'UFAC;
- Garantire la protezione dei dati personali;
- Come parte della procedura di revisione interna, controllare trimestralmente se i regolamenti sono applicati e rispettati in modo uniforme da tutti i dipendenti dell'entità riconosciuta (audit interni);
- Assicurano il controllo e lo sviluppo della qualità

### **6 Certificazione / accREDITamento dell'entità riconosciuta**

- 6.1 L'UFAC è responsabile della certificazione delle entità riconosciute.
- 6.2 Per essere riconosciuti come entità che offre la formazione pratica nell'ambito del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/639, è necessario presentare all'UFAC una domanda scritta di riconoscimento tramite modulo.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- Panoramica del personale, in particolare prove di qualifiche quali certificati, atti, ecc.;
- Descrizione dell'organizzazione e delle responsabilità;
- Informazioni sulla gestione della qualità (presentazione di certificati di qualità nel settore dell'istruzione e della formazione continua)
- Programma e materiale formativo, se viene offerta una formazione sviluppata autonomamente;

## **Richtlinie\_anerkannte Stellen\_NEU**

- Manuale operativo che descrive le procedure e le responsabilità necessarie per svolgere le attività;
  - Prova dell'attività commerciale o dello statuto dell'associazione; e
  - Estratto delle esecuzioni.
- 6.3 L'UFAC verifica la completezza dei documenti presentati e decide se riconoscerli. Le domande incomplete verranno restituite senza venire esaminate.
- In caso positivo, l'UFAC emette una decisione e pubblica il nome dell'entità riconosciuta sul proprio sito web.
- 6.4 All'entità riconosciuta saranno fatturati i costi per l'esame della domanda sulla base di tempo e materiale (art. 5 OEm-UFAC)

### **7 Periodo di validità**

- 7.1 La certificazione è valida fino alla sua revoca e finché i requisiti sono soddisfatti. In alternativa, l'UFAC può limitare la validità temporale della certificazione con possibilità di proroga.
- 7.2 L'entità riconosciuta deve informare l'UFAC in caso di cessazione della propria attività.
- 7.3 L'UFAC può ritirare, sospendere o revocare il riconoscimento se l'entità riconosciuta non dovesse più soddisfare i requisiti.
- 7.4 L'UFAC esercita la vigilanza sulle entità riconosciute.

### **8 Tariffe**

La fatturazione delle attività di un'entità riconosciuta ai candidati è di competenza dell'organismo riconosciuto. L'UFAC non è coinvolto.

L'UFAC non fornisce sostegno finanziario alle entità riconosciute.

### **9 Entrata in vigore**

Questa direttiva entra in vigore il 1° marzo 2024.

Ufficio federale dell'aviazione civile

Capo Settore di Stato maggiore  
Strategia e supporto alla Direzione (DF)

Co-responsabile Sezione  
Autorizzazione e supervisione UAS